

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
Erik LAVEVAZ

IL DIRIGENTE ROGANTE  
Massimo BALESTRA



---

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente atto è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal \_\_\_\_\_ per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

Aosta, lì \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE  
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 21 febbraio 2022

In Aosta, il giorno ventuno (21) del mese di febbraio dell'anno duemilaventidue con inizio alle ore nove e otto minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

**LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA**

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

**Il Presidente Erik LAVEVAZ**

e gli Assessori

**Luigi BERTSCHY - Vice-Presidente**

**Roberto BARMASSE**

**Luciano CAVERI**

**Jean-Pierre GUICHARDAZ**

**Carlo MARZI**

**Davide SAPINET**

Si fa menzione che le funzioni di Assessore all'ambiente, trasporti e mobilità sostenibile sono state assunte "ad interim" dal Presidente della Regione.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura provvedimenti amministrativi,  
Sig. Massimo BALESTRA \_\_\_\_\_

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **171** OGGETTO :

APPROVAZIONE DEL RINNOVO DELLA CONVENZIONE TRA LA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE E LA REGIONE PIEMONTE PER LA PROSECUZIONE DELL'ATTIVITÀ DEL "CENTRO REGIONALE PER I TRAPIANTI DEL PIEMONTE E DELLA VALLE D'AOSTA".

## LA GIUNTA REGIONALE

Richiamata la legge 1° aprile 1999, n. 91 recante le disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti ed in particolare l'articolo 10 comma 1, che prevede che le Regioni istituiscano un Centro regionale per i trapianti ovvero, in associazione tra esse, un Centro interregionale per i trapianti;

Preso atto che la sopraccitata legge 1° aprile 1999, n. 91 prevede, attraverso gli articoli 10, comma 8, 12, comma 4, 16, comma 3, e 17, comma 2, la copertura delle spese per l'istituzione ed il funzionamento dei centri regionali ed interregionali per i trapianti di organi e tessuti, attraverso il riparto annuale tra le Regioni di fondi statali vincolati;

Richiamata la legge 21 ottobre 2005, n. 219 (Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati) ed in particolare l'articolo 3 che prevede che all'interno delle strutture trasfusionali siano consentiti il prelievo di cellule staminali emopoietiche periferiche, a scopo di infusione per allotrapianto e per autotrapianto, e di cellule staminali emopoietiche da cordone ombelicale;

Richiamato il protocollo di intesa siglato tra la Regione Valle d'Aosta e la Regione Piemonte in data 10 giugno 2002 per la realizzazione di una rete sanitaria interaziendale ed interregionale che prevede, tra l'altro, la stipula di convenzioni in materia di trapianti allo scopo di evitare sovrapposizioni di offerta assistenziale, migliorare la qualità tecnica degli interventi assistenziali e razionalizzare l'impiego delle risorse;

Richiamate le proprie deliberazioni n. 2216 in data 30 maggio 2003, n. 3015 in data 31 ottobre 2007, n. 1294 in data 3 giugno 2011 e n.1520 in data 11 novembre 2016 relative alla realizzazione ed alla prosecuzione dell'attività del Centro interregionale per i trapianti di tessuti e organi nell'ambito della rete sanitaria prevista dal protocollo d'intesa succitato;

Preso atto che la convenzione approvata con la propria deliberazione in data 11 novembre 2016, n. 1520 recante "Approvazione della bozza di convenzione tra la Regione Autonoma Valle d'Aosta e la Regione Piemonte per la prosecuzione dell'attività del Centro regionale per i Trapianti del Piemonte e Valle d'Aosta" è stata siglata tra le parti in data 15 febbraio 2017 con scadenza al 15 febbraio 2022;

Ravvisata la necessità di procedere all'approvazione del rinnovo della convenzione tra la Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e la Regione Piemonte per la prosecuzione dell'attività del Centro regionale per i trapianti di organi, tessuti e cellule, in applicazione dell'articolo 10 della legge 91/1999;

Dato atto che l'articolo 6 della bozza di convenzione, allegata alla presente deliberazione prevede, come le convenzioni precedenti, l'istituzione del Comitato Regionale per i trapianti (CoRT) costituito da esperti nominati dalle Regioni, che durano in carica 5 anni, eventualmente rinnovabili;

Ritenuto di rinviare la nomina dei componenti del CoRT in rappresentanza della Regione Valle d'Aosta, di cui all'articolo 6 della Convenzione oggetto della presente deliberazione, ad un successivo provvedimento dirigenziale;

Dato atto che l'onere economico della convenzione di cui si tratta è determinato per la Valle d'Aosta in euro 20.000,00, oltre a eventuali oneri di cui all'articolo 13 della bozza di convenzione allegata, alla copertura del quale provvede l'Azienda USL della Valle d'Aosta nell'ambito del finanziamento regionale di parte corrente, utilizzando anche le risorse

finanziarie derivanti da assegnazioni vincolate dello Stato, ai sensi dell'articolo 10, comma 8, dell'articolo 12, comma 4, dell'articolo 16, comma 3 e dell'articolo 17, comma 2 della legge 91/1999;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1713 in data 30 dicembre 2021, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2022/2024 e delle connesse disposizioni applicative;

Visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dalla dirigente della Struttura programmazione socio-sanitaria e assistenza ospedaliera, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22, sulla proposta della presente deliberazione;

Su proposta dell'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Roberto Alessandro Barmasse;

Ad unanimità di voti favorevoli

### **DELIBERA**

1. di approvare il rinnovo della convenzione tra la Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e la Regione Piemonte per la prosecuzione dell'attività del "Centro Regionale per i Trapianti del Piemonte e della Valle d'Aosta", come da bozza allegata alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante;
2. di dare atto che alla sottoscrizione della nuova convenzione provvederà l'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali;
3. di dare atto che l'onere economico della convenzione di cui al punto 1 è determinato per la Valle d'Aosta in euro 20.000,00, oltre a eventuali oneri di cui all'articolo 13 della bozza di convenzione allegata, alla copertura del quale provvede l'Azienda USL della Valle d'Aosta nell'ambito del finanziamento regionale di parte corrente, utilizzando anche le risorse finanziarie derivanti da assegnazioni vincolate dello Stato, ai sensi dell'articolo 10, comma 8, dell'art. 12, comma 4, dell'art. 16, comma 3 e dell'art. 17, comma 2 della legge 91/1999 citata nelle premesse;
4. di rinviare la nomina dei componenti del Comitato Regionale per i trapianti (CoRT), in rappresentanza della Regione Valle d'Aosta, a successivo provvedimento dirigenziale;
5. di stabilire che la struttura regionale competente in materia trasmetta la presente deliberazione al Direttore generale dell'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta ed ai competenti uffici della Regione Piemonte per i successivi adempimenti di competenza.

VD/

BOZZA DI CONVENZIONE TRA LA REGIONE AUTONOMA VALLE  
D'AOSTA/VALLEE D'AOSTE E LA REGIONE PIEMONTE PER LA PROSECUZIONE  
DELLE ATTIVITÀ DEL CENTRO REGIONALE PER I TRAPIANTI.

TRA

la Regione Piemonte, codice fiscale 800876770016, rappresentata nella persona dell'Assessore alla Sanità, Livelli essenziali di assistenza, Edilizia sanitaria, Luigi Genesio Icardi, nato a \_\_\_\_\_, domiciliato ai fini del presente atto in Torino, Corso Regina Margherita 153/bis.

E

la Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, codice fiscale 80002270074, rappresentata nella persona dell'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Roberto Alessandro Barmasse, nato a \_\_\_\_\_, ai fini del presente atto domiciliato in Aosta, Via De Tillier 30.

PREMESSO CHE

- l'articolo 10 della legge 1° aprile 1999, n. 91, recante “Disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e di tessuti” prevede che le regioni istituiscano un centro interregionale per i trapianti, ovvero, lo possano condividere;
- l'articolo 15 della legge 1° aprile 1999, n. 91 prevede che le regioni, sentito il centro regionale o interregionale, individuano le strutture sanitarie pubbliche aventi il compito di conservare e distribuire i tessuti prelevati, certificandone la idoneità e la sicurezza, nonché a registrare i movimenti in entrata ed in uscita dei tessuti prelevati, inclusa l'importazione, secondo le modalità definite dalle regioni;
- in data 10 giugno 2002 è stato siglato il protocollo d'intesa tra la Regione Piemonte e la Regione Autonoma Valle d'Aosta per la realizzazione di una rete sanitaria interaziendale ed interregionale che prevede, tra l'altro, la stipula di convenzioni in materia di trapianti allo scopo di evitare sovrapposizioni di offerta assistenziale, migliorare la qualità tecnica degli interventi assistenziali e razionalizzare l'impiego delle risorse;
- in data 9 aprile 2004 è stata siglata la convenzione, con scadenza 9 aprile 2007, tra la Regione Piemonte e la Regione Autonoma Valle d'Aosta per la realizzazione del Centro Interregionale per i trapianti Piemonte e Valle d'Aosta;
- in data 31 ottobre 2007 è stata siglata la convenzione, con scadenza 31 dicembre 2010, tra la Regione Piemonte e la Regione Autonoma Valle d'Aosta per la prosecuzione dell'attività del “Centro Interregionale per i trapianti Piemonte e Valle d'Aosta”;
- in data 10 novembre 2011 è stata siglata la convenzione, con scadenza 09 novembre 2016, tra la Regione Piemonte e la Regione Autonoma Valle d'Aosta per la prosecuzione dell'attività del “Centro Interregionale per i trapianti Piemonte e Valle d'Aosta”;
- in data 15 febbraio 2017 è stata siglata la convenzione, con scadenza 15 febbraio 2022,

tra la Regione Piemonte e la Regione Autonoma Valle d'Aosta per la prosecuzione dell'attività del "Centro Interregionale per i trapianti Piemonte e Valle d'Aosta"

- lo schema della presente convenzione è approvato con deliberazione di Giunta regionale in data ..... n. .... dalla Regione Piemonte e deliberazione di Giunta regionale in data .... n. .... dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta;

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

**Articolo 1  
(Premesse)**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

**Articolo 2  
(Centro Regionale per i Trapianti della Regione Piemonte e della Regione Autonoma Valle d'Aosta)**

Le Regioni Piemonte e Valle d'Aosta, ai fini delle funzioni previste dall'articolo 10, comma 6, della legge 1° aprile 1999, n. 91, costituiscono un unico bacino di utenza e, in associazione, istituiscono un Centro Regionale Trapianti del Piemonte e della Valle d'Aosta, disciplinato dalle norme della presente convenzione.

**Articolo 3  
(Denominazione e sede)**

Il Centro Regionale Trapianti del Piemonte e della Valle d'Aosta (in seguito denominato "CRT"), ha sede presso la Struttura Complessa a Direzione Universitaria Immunogenetica e Biologia dei Trapianti dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino – Presidio Molinette – con sede in Corso Bramante n. 88/90, Torino. Alcune delle sue funzioni sono state assegnate al Coordinamento Regionale Donazioni e Prelievi – CRP, istituito presso la Struttura Semplice Dipartimentale Coordinamento Regionale Donazione e Prelievi, sempre collocato presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino.

**Articolo 4  
(Funzioni ed attività del CRT)**

Nell'ambito del bacino di utenza definito dall'articolo 2 della presente convenzione, il CRT esercita le funzioni previste dall'articolo 10, comma 6, della legge 1° aprile 1999, n. 91, nonché le altre funzioni successivamente attribuite.

Il CRT, in stretta collaborazione con il CRP ed avvalendosi delle Banche Tessuti svolge le seguenti attività:

- a) coordina le attività di raccolta, di gestione e di trasmissione dei dati relativi alle persone in attesa di trapianto nel rispetto dei criteri stabiliti dal Centro Nazionale Trapianti (CNT). Inoltre, al fine della valutazione di appropriatezza dell'offerta trapiantologia come opzione

terapeutica per la cura delle patologie renali, il CRT è incaricato della raccolta dei dati relativi all'insufficienza della funzione renale sin dalle fasi che precedono la scelta del trattamento terapeutico. Questo anche nell'ottica della prevista centralizzazione di questi dati presso il CNT;

b) coordina le attività di prelievo ed i rapporti tra i servizi di rianimazione presenti sul territorio e le strutture per i trapianti, in collaborazione con i coordinatori ospedalieri dei prelievi ed in particolare:

1. sostiene i coordinamenti ospedalieri delle donazioni e dei prelievi di organi e tessuti affinché il BDI (brain death index), il tasso delle opposizioni alla donazione e il numero di donatori di cornee siano nei range attesi;
2. redige i protocolli e la modulistica da utilizzare in corso di donazione/ prelievo di organi e/o tessuti;
3. sviluppa e coordina l'implementazione di programmi di donazione di organi da donatore a cuore fermo;
4. forma i chirurghi dell'Azienda sanitaria regionale U.S.L. della Valle d'Aosta affinché divengano autonomi nel prelievo di rene da donatore deceduto. Il rimborso da parte dei centri trapianto rene all'Azienda sanitaria regionale avverrà secondo le tariffe e le modalità vigenti in Regione Piemonte;
5. forma gli Infermieri Esperti nel Procurement (IEP) affinché possano affiancare il Coordinatore Ospedaliero nello svolgimento dei compiti e nel raggiungimento degli obiettivi previsti dall' Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento "Programmazione nazionale donazione di organi 2018-2020.

c) cura il collegamento con i centri di trapianto e gli altri centri di riferimento ed in particolare:

1. assicura uno stretto collegamento scientifico e operativo con gli altri Centri Regionali Trapianto, con il Centro Nazionale Trapianti e con l'IBMDR;
2. gestisce ed utilizza il collegamento informatico con tutte le unità operative che interagiscono nelle attività di prelievo e trapianto, con i centri di Nefrologia e Dialisi, con gli altri Centri Regionali ed Interregionali Trapianto, con il Centro Nazionale Trapianti e con l'IBMDR;
3. definisce attraverso appositi protocolli operativi l'attuazione di specifiche attività;

d) cura la gestione ed il trattamento dei dati relativi all'attività di trapianto ed in particolare:

1. compila e aggiorna il registro dei decessi nelle terapie intensive del Piemonte e Valle d'Aosta;
2. compila e aggiorna un registro sui trapianti eseguiti nelle due Regioni ed eseguiti fuori Regione con organi di donatori identificati in Piemonte ed in Valle d'Aosta e, per i trapianti eseguiti in Regione, sul loro decorso;
3. compila ed aggiorna l'elenco dei soggetti in attesa di trapianto, corredato delle informazioni sull'esistenza delle condizioni di idoneità al trapianto e di compatibilità genetica con l'eventuale donatore;
4. monitora l'elenco dei soggetti in carico agli ambulatori di Malattia Renale Avanzata (MaReA), Dialisi e Trapianto
5. elabora dati statistici sui pazienti con malattia renale avanzata, sui pazienti in lista di attesa di trapianto, sui prelievi e trapianti anche al fine di metterli a disposizione degli esperti, delle associazioni di volontariato e della società civile;
6. compila e aggiorna il registro dei donatori di CSE;

7. predispone una relazione annuale sulle attività di prelievo e trapianto svolte nelle due Regioni;
  8. partecipa alla relazione annuale sulle attività degli ambulatori MaReA, Dialisi e Trapianto;
  9. elabora i dati disponibili sui pazienti piemontesi e valdostani trapiantati fuori dalle due Regioni;
  10. predispone trimestralmente un documento di sintesi delle attività di donazione e trapianto, complessiva e per le singole Regioni;
- e) assicura il controllo sull'esecuzione dei test immunogenetici necessari per i trapianti allo scopo di garantire l'idoneità del donatore;
  - f) esegue la tipizzazione tessutale e la ricerca degli anticorpi anti-tessuto e il loro accertamento con frequenza periodica nei pazienti in attesa di trapianto;
  - g) assicura l'analisi genetica dei pazienti che si iscrivono alle liste di trapianto con sospetto di malattia monogenica, estendendole ai familiari, particolarmente in caso di trapianto da donatore vivente;
  - h) conserva i campioni biologici relativi a tutti i soggetti in attesa di trapianto, al fine di effettuare le ricerche sistematiche di anticorpi e le prove crociate di compatibilità tessutale;
  - i) riceve dagli ospedali delle due Regioni, o dal Centro Nazionale, la segnalazione di potenziali donatori d'organo;
  - j) per i trapianti per i quali è possibile tenere conto della compatibilità HLA, individua i soggetti più idonei sulla base dei dati contenuti nel proprio archivio con la successiva compilazione di una lista di priorità da comunicare ai Centri di trapianto per la verifica della sussistenza delle condizioni cliniche di idoneità al trapianto stesso e l'effettuazione delle prove crociate di compatibilità tessutale;
  - k) cura il rispetto dell'applicazione, in tutte le strutture di prelievo e trapianto delle due Regioni, degli indirizzi tecnico-operativi stabiliti dalla Consulta Tecnica permanente per i trapianti come previsto dall'art. 9 della legge 91/1999;
  - l) assicura la funzionalità permanente, nell'arco delle ventiquattro ore e per tutti i giorni dell'anno, con la reperibilità costante di almeno un sanitario;
  - m) procede all'assegnazione degli organi in applicazione dei criteri stabiliti dal Centro Nazionale in base alle priorità risultanti dalle liste delle persone in attesa di trapianto;
  - n) assicura il controllo sull'esecuzione dei test di compatibilità immunogenetica nei programmi di trapianto nel territorio delle Regioni;
  - o) coordina il trasporto dei campioni biologici, delle équipe sanitarie, degli organi e dei tessuti nelle due Regioni;
  - p) garantisce le attività di sostegno psicologico per i pazienti in attesa di trapianto e già trapiantati e le loro famiglie, per i donatori viventi e per i familiari dei donatori deceduti;
  - q) cura l'analisi e la valutazione dei risultati delle attività coordinate e la formulazione di proposte alle Regioni allo scopo di migliorarne l'efficienza e l'efficacia;
  - r) valuta i progressi tecnologici riguardanti le attività oggetto di coordinamento, allo scopo di fornire indicazioni sugli strumenti e metodi più idonei per uno sviluppo adeguato;
  - s) cura i rapporti di collaborazione con le autorità sanitarie della Regione Piemonte e della Regione Autonoma Valle d'Aosta e con le associazioni di volontariato;
  - t) istruisce le pratiche di autorizzazione per i centri di trapianto di organi da donatore cadavere e per i centri di trapianto di CSE;
  - u) cura il registro di tutti i trapianti di tessuti e cellule eseguiti nelle Regioni;
  - v) sovrintende alle procedure di identificazione dei centri che eseguono trapianti di tessuti nelle Regioni;

- w) coordina le procedure di accreditamento dei centri di trapianto di tessuti e di cellule;
- x) coordina l'attività di prelievo e distribuzione per trapianto di tessuti da donatore cadavere e vivente (segmenti vascolari, valvole cardiache, membrane amniotiche, tessuti oculari, tessuti cutanei, tessuti muscoloscheletrici nonché quelli di eventuale nuova introduzione) da parte delle banche dei tessuti;
- y) nel sistema dei trapianti di CSE:
  - a. per quelle provenienti da sangue midollare o periferico, il CRT provvede a:
    - 1) coordinare l'attività di tipizzazione dei donatori di midollo osseo svolta nei centri del bacino d'utenza;
    - 2) gestire il Registro dei donatori volontari di midollo osseo per l'ambito del bacino d'utenza;
    - 3) gestire i rapporti con CNT ed IBMDR per l'attività di trapianto di CSE nel bacino d'utenza;
  - b. per quelle relative al sangue placentare, il CRT provvede a:
    - 1) coordinare l'attività di tipizzazione delle cellule del sangue placentare imbankate presso la Banca del Sangue Placentare Torino Cord Blood Bank;
    - 2) conservare il DNA relativo alle unità imbankate, selezionate e trapiantate;
    - 3) gestire il Registro delle cellule del sangue placentare per l'ambito del bacino d'utenza;
    - 4) gestire i rapporti inerenti all'attività di trapianto di cellule da sangue placentare.
    - 5) sovrintendere alla esportazione di campioni di sangue placentare per uso autologo in banche private estere – come da Accordo Stato Regioni n. 62 del 29 aprile 2010 e D.G.R. 16-802 del 15 ottobre 2010 che recepisce tale Accordo
- z) fornire parere tecnico in merito alle richieste di autorizzazione di trapianti da effettuare all'estero.

Presso il CRT è anche istituito il Registro Regionale dei donatori volontari di midollo osseo condiviso tra le Regioni Piemonte e Valle d'Aosta. Tale Registro è parte integrante dell'IBMDR (Italian Bone Marrow Donor Registry) ed opera in conformità agli standard di funzionamento del Registro Nazionale ed alla deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 66-2973 del 28.11.2011.

Le due Regioni, acquisito il parere del Comitato Regionale Trapianti previsto dall'articolo 6 della presente convenzione, assicurano, ognuna per quanto di competenza, il coordinamento dell'attività per le funzioni istituzionalmente attribuite al CRT.

L'attività prevista dal secondo comma del presente articolo è soggetta al controllo della Regione Piemonte, acquisito il parere della Regione Autonoma Valle d'Aosta e del Comitato Regionale per i trapianti previsto dall'articolo 6 della presente convenzione, sulla base di apposite linee guida emanate dal Ministero della Salute.

**Articolo 5**  
**(Coordinatore del CRT)**

L'attività del CRT è coordinata da un Coordinatore, affiancato da un Coordinatore regionale delle donazioni e dei prelievi, nominati con deliberazione della Giunta regionale del Piemonte, sentito il parere della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Il Coordinatore del CRT, che dura in carica cinque anni, esercita le funzioni attribuitegli dalla normativa vigente, nonché le funzioni di Presidente nell'ambito del Comitato Regionale per i trapianti previsto dall'articolo 6 della presente convenzione.

Il Coordinatore regionale delle donazioni e dei prelievi, dura in carica cinque anni ed esercita le funzioni di Vice Presidente nell'ambito del Comitato Regionale per i trapianti previsto dall'articolo 6 della presente convenzione.

**Articolo 6**  
**(Comitato Regionale per i trapianti)**

Il Comitato Regionale per i trapianti del Piemonte e Valle d'Aosta (in seguito denominato "CoRT") è costituito da esperti, nominati con Determinazione del Direttore Regionale alla Sanità che durano in carica cinque anni, eventualmente rinnovabili. Gli incarichi attribuiti rientrano tra i compiti d'ufficio e sono pertanto svolti senza alcun ulteriore emolumento. Gli esperti che per 2 volte consecutive risulteranno assenti non giustificati alle riunioni del Comitato, risulteranno automaticamente decaduti.

Compete alla Regione Piemonte la nomina dei seguenti membri:

- a) sino a tre responsabili delle strutture di prelievo;
- b) sino a due sanitari individuati tra i responsabili delle strutture di trapianto, per ciascun organo;
- c) sino a tre sanitari individuati tra i responsabili delle strutture di trapianto di CSE e altre cellule;
- d) un rappresentante per ciascuna banca dei tessuti;
- e) sino a due sanitari individuati tra i responsabili delle strutture di trapianto di tessuti;
- f) un rappresentante della Commissione regionale sangue;
- g) un funzionario amministrativo;
- h) sino a 2 rappresentanti delle Associazioni di volontariato;
- i) un rappresentante per il 118;
- l) il coordinatore del servizio di psicologia dei trapianti;
- m) un medico di direzione sanitaria
- n) un medico legale.
- o) un rappresentante del Registro Regionale donatori CSE.

Compete alla Regione Autonoma Valle d'Aosta la nomina dei seguenti membri:

- a) un responsabile delle strutture di prelievo;
- b) il responsabile della SC di Immunoematologia e Trasfusionale;
- c) sino a due sanitari individuati tra i responsabili delle strutture di trapianto di tessuti e cellule;
- d) un funzionario amministrativo;
- e) un rappresentante delle Associazioni di volontariato.

Il Comitato si riunisce, almeno trimestralmente, presso l'Assessorato Assessorato alla Sanità, Livelli essenziali di assistenza, Edilizia sanitaria della Regione Piemonte, o in modalità telematica. Le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta dei membri presenti. È redatto un processo verbale delle riunioni.

Il Comitato Regionale per i trapianti coadiuva il Coordinatore del Centro Regionale Trapianti Piemonte e Valle d'Aosta relativamente alla promozione dell'attività di trapianto nelle Regioni e fornisce le valutazioni ed i pareri previsti dalla presente convenzione e su argomenti di interesse delle Regioni.

Il Comitato Regionale per i trapianti si esprime in particolare su:

- a. la valutazione quantitativa e qualitativa dell'attività di trapianto svolta nel bacino di utenza;
- b. la programmazione delle attività di trapianto al fine di fornire adeguate e soddisfacenti risposte al bisogno di assistenza espresso dai cittadini;
- c. l'attivazione di ulteriori attività di trapianto;
- d. la promozione della cultura dei trapianti presso l'opinione pubblica;
- e. le questioni relative ai rapporti con le altre reti di trapianto e con gli organi nazionali di coordinamento dei trapianti.

#### **Articolo 7**

##### **(Liste d'attesa)**

I pazienti della Regione Autonoma Valle d'Aosta in attesa di trapianto di organi o tessuti sono inseriti nelle liste di attesa della Regione Piemonte, condividendone i criteri di assegnazione.

#### **Articolo 8**

##### **(Assegnazione organi e tessuti)**

L'Azienda sanitaria regionale U.S.L. della Valle d'Aosta si impegna ad assegnare prioritariamente alle strutture sanitarie della Regione Piemonte gli organi ed i tessuti prelevati in loco.

#### **Articolo 9**

##### **(Qualificazione ed aggiornamento dei sanitari che operano nel campo dei trapianti)**

Il CRT collabora con gli uffici regionali preposti per l'organizzazione di corsi di informazione e di aggiornamento del personale coinvolto in ambito regionale nelle varie fasi della donazione e dei trapianti di organi, tessuti e cellule.

#### **Articolo 10**

##### **(Promozione della donazione di organi)**

Il CRT collabora con gli uffici regionali preposti, e con quelli degli altri enti locali, per la predisposizione e l'attivazione di strumenti informativi, per fare conoscere il trapianto come efficace possibilità terapeutica e per favorire la maturazione di scelte consapevoli sulla donazione.

#### **Articolo 11**

##### **(Oneri economici)**

Fatto salvo l'attuale ed eventuali successivi accordi di collaborazione tecnica e scientifica per l'attività immunogenetica tra l'Azienda sanitaria regionale U.S.L. della Valle d'Aosta e

l'Azienda Ospedaliera Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino, che comunque dovranno prevedere l'applicazione ai cittadini valdostani della stessa tariffa applicata ai cittadini piemontesi, ciascuna Regione, anche per il tramite delle proprie Aziende Sanitarie Locali, si impegna a contribuire agli oneri economici sopportati dal CRT per l'esercizio delle funzioni previste dalla presente convenzione.

La Regione Autonoma Valle d'Aosta concorre alla copertura delle spese previste dalla presente convenzione corrispondendo al CRT Piemonte e Valle d'Aosta la cifra di 20.000,00 (ventimila) euro annui determinata in misura proporzionale al periodo di convenzionamento e al proprio bacino di utenza.

La Regione Piemonte concorre alla copertura delle spese derivanti dalla presente convenzione con quota parte del finanziamento indistinto assegnato annualmente all'Azienda Ospedaliera Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino.

L'Azienda sanitaria regionale U.S.L. della Valle d'Aosta si fa inoltre carico del trasporto di organi e di tessuti prelevati nel proprio territorio verso le sedi di trapianto o le banche di tessuti, provvedendovi con automezzi propri.

#### **Articolo 12 (Durata)**

La presente convenzione ha durata di cinque anni a decorrere dalla data di stipula.

Le parti possono risolvere in via anticipata e consensualmente la presente convenzione, stabilendo d'intesa modalità e condizioni.

#### **Articolo 13 (Registrazione e spese)**

Le eventuali spese fiscali inerenti e conseguenti alla stipulazione del presente atto si assumono a carico delle parti in ugual misura.

Letto, confermato e sottoscritto in duplice copia originale.

Torino, li

Regione Piemonte  
L'Assessore alla Sanità,  
Luigi Genesis Icardi

Aosta, li

Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste  
L'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali  
Roberto Alessandro Barmasse